

Convenzione-Quadro per il conferimento dei rifiuti di origine urbana presso il sito ACCAM

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di Dicembre.

Fra le parti:

- Per il Comune di CANEGRATE, (MI), nel seguito anche “Comune”, rappresentato da Arch. ANTONINO ZOTTARELLI, nato a Legnano il 26/11/1970 e domiciliato per la carica presso il Comune di Canegrate in via Manzoni, 1, il quale dichiara di intervenire per il presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Canegrate nella sua qualità di Funzionario delegato, giusta nomina di cui al Decreto Sindacale n. 12 del 30/05/2019, ex artt. 107-109 del D. Lgs. 267/2000;
- Per la società ACCAM S.P.A. (CF e P.IVA 00234060127), nel seguito anche “Società” o “ACCAM”, con sede in Busto Arsizio, via Strada Comunale per Arconate n. 121, il sig _____, nato a _____ il _____ domiciliato per la carica presso ACCAM S.P.A. a Busto Arsizio (VA) in via Strada Comunale per Arconate n. 121 – in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della stessa ACCAM S.P.A. ., nell'interesse esclusivo della medesima, munito degli occorrenti poteri;

nel seguito denominati anche le “Parti”, se considerati congiuntamente.

Premesso che :

- ACCAM, società per azioni a totale partecipazione pubblica, esercisce un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi con recupero di energia (nel seguito “l'Impianto”) sito in Busto Arsizio – Via Strada Comunale di Arconate n. 121, come da Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile con D.D.U.O. n. 9271 del 05/11/15, modificata con d.d.s. n. 2245 del 20/02/2018;
- ACCAM in sede di approvazione del bilancio 2018, ha rilevato il mancato rispetto del requisito previsto dall'art. 16, comma 5 del D.lgs 19.8.2016 n. 175 (nel prosieguo indicato come TUSPP);
- Il Comune deve, pertanto, dare corso alle procedure per l'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti meglio descritti nel prosieguo della presente convenzione;
- Stante, in ogni caso, la necessità di effettuazione del servizio di smaltimento di che trattasi, nelle more dello svolgimento di tali procedure, tra il Comune ed ACCAM S.P.A. si conviene che quest'ultima fornirà il medesimo servizio già oggetto di affidamento diretto ai seguenti patti e condizioni.

Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue:

Art. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ACCAM svolge in favore del Comune di Canegrate il servizio di smaltimento rifiuti delle seguenti frazioni identificate dai codici:

- CER 20.03.01 - rifiuti solidi urbani (RSU);
- CER 20.03.07 - rifiuti ingombranti (RSI);
- CER 20.01.08 - frazione organica (FORSU) esitata dalla raccolta differenziata.

Art. 2) OBBLIGHI DI ACCAM

Art. 2.1) Obblighi generali e specifici.

ACCAM, in generale, si impegna a:

- ricevere presso l'Impianto i seguenti rifiuti conferiti dal Comune provenienti dalla raccolta sul territorio comunale:
 - rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01;
 - rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07;
 - frazione organica (FORSU) esitata dalla raccolta differenziata, identificati con il codice CER 20.01.08.
- Detti codici sono soggetti a variazione in caso di modifica legislativa, nei limiti di cui all'autorizzazione integrata ambientale;
- conformarsi, nella gestione dell'Impianto alla normativa vigente in materia di rifiuti, con particolare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria in materia di emissioni, anche in termini di contenimento preventivo delle medesime compatibilmente alle caratteristiche dell'Impianto;
 - svolgere l'attività di pesatura dei flussi in entrata dei rifiuti in oggetto della presente Convenzione;
 - gestire i formulari ed i registri di carico e scarico così come previsti dalla normativa vigente in materia;
 - assicurare per i rifiuti CER 20.03.01, 20.03.07 la termovalorizzazione, o forme legittime alternative di smaltimento in caso di mancato funzionamento del termovalorizzatore a qualsiasi causa connesso, del quantitativo di rifiuti conferiti nell'ambito del servizio svolto per il territorio comunale senza oneri aggiuntivi a carico del Comune rispetto a quanto già pattuito quale tariffa di conferimento nella presente convenzione;
 - assicurare per i rifiuti CER 20.01.08 l'invio a trattamento, o forme legittime alternative di smaltimento in caso di mancato funzionamento della stazione di trasferta e/o dell'impianto di destino finale a qualsiasi causa connesso, del quantitativo di rifiuti conferiti nell'ambito del servizio svolto per il territorio comunale senza oneri aggiuntivi a carico del Comune rispetto a quanto già pattuito quale tariffa di conferimento nella presente convenzione;
 - osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso della convenzione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 2.2) Qualità del servizio, Vigilanza e Controllo.

In generale ACCAM assicura, per il servizio affidato, un elevato livello qualitativo e si impegna ad attivare e mantenere un corretto rapporto informativo con gli uffici comunali incaricati degli indirizzi e del controllo.

Fermo l'adempimento del Comune ai propri obblighi, il servizio dovrà essere svolto con continuità, regolarità e senza interruzioni salvo casi di forza maggiore. In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, ACCAM si impegna ad adottare misure volte a ristabilirne le condizioni normali.

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi avvalendosi dell'Ufficio Tecnico a ciò designato o a diverso Ufficio individuato dal Comune e previamente comunicato agli uffici di ACCAM, con il quale ACCAM si rapporterà direttamente per la gestione dei Servizi.

ACCAM fornirà all'Ufficio Tecnico del Comune e/o alla Società strumentale allo scopo incaricata, a mezzo e-mail, le informazioni su eventuali variazioni previste nello svolgimento del servizio rispetto a quanto concordato.

ACCAM provvederà, con frequenza mensile, a comunicare i dati quantitativi conferiti dal Comune corredati da opportuna documentazione di riscontro delle pesate delle singole frazioni di rifiuto conferite nel periodo.

Art. 3) OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a:

- Conferire in via esclusiva all'Impianto ACCAM, salvo cause di forza maggiore, i seguenti rifiuti provenienti dalla raccolta sul territorio comunale:
 - rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01;
 - rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07;
 - frazione organica (FORSU) esitata dalla raccolta differenziata, identificata con il codice CER 20.01.08.
- Utilizzare manodopera e mezzi propri, di imprese appaltatrici e/o di proprie società strumentali debitamente autorizzate al trasporto per il conferimento presso l'Impianto dei suddetti rifiuti;
- Trasmettere, prima dei conferimenti, i dati relativi ai trasportatori autorizzati (ragione sociale, recapiti, autorizzazioni, automezzi autorizzati, targhe);
- Versare, per ogni tonnellata di rifiuto conferito di cui al precedente punto il corrispettivo indicato al successivo art. 12);
- Concordare con i responsabili del servizio di ACCAM la programmazione dei conferimenti;
- Comunicare ad ACCAM ogni variazione del trasportatore e di ogni eventuale dato necessario ai fini delle registrazioni e delle fatturazioni;
- Rispettare scrupolosamente le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale;
- Osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso della convenzione e specificamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto e aventi comunque rapporto con i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 4) CARATTERE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto della presente Convenzione costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di cui al d.lgs. 152/2006 e pertanto non potranno essere sospese o abbandonate per alcuna ragione, salvo casi di forza maggiore, previsti dalla legge. In caso di sciopero, verranno comunque assicurati i servizi essenziali.

Ove si rendesse necessario attivare il cd. Mutuo Soccorso, con gli impianti di smaltimento della Regione Lombardia di cui è parte ACCAM, non verrà imputato al conferitore alcun onere aggiuntivo per lo smaltimento. Sarà onere a carico esclusivo del Comune il trasporto diretto del rifiuto presso l'impianto mutuato. Nel caso in cui il Comune ritenesse di conferire in ACCAM i suddetti rifiuti destinati a mutuo soccorso, la stessa procederà attivando il servizio di

trasferimento a partire dalla stazione di trasferta ed il costo, determinato in base all'impianto di destino, verrà attribuito al Comune richiedente.

Art. 5) TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti presso ACCAM è a carico del Comune e può avvenire con mezzi propri o di terzi autorizzati al trasporto dei rifiuti, sotto responsabilità e controllo del Comune.

I trasportatori, nell'effettuazione delle operazioni di carico/scarico, dovranno avere cura di non ledere persone o cose presso l'area interessata da ACCAM e dovranno rispettare le norme di accesso di cui all'art 6.

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato utilizzando automezzi che dovranno avere cassoni chiusi, o coperti da teli o con altri idonei dispositivi atti ad evitare la dispersione di materiali, polveri o odori durante il tragitto ed il conferimento.

Art. 6) MODALITA' DI CONFERIMENTO E ACCESSO ALL'IMPIANTO

Il Comune si impegna a conferire presso il sito ACCAM i rifiuti oggetto della presente convenzione con l'utilizzo di automezzi idonei. L'accesso all'impianto deve avvenire con il passaggio e la sosta del mezzo di trasporto attraverso la pesa all'ingresso del sito. Le zone dedicate al conferimento dovranno essere raggiunte seguendo la viabilità interna del sito opportunamente segnalata ed evidenziata. L'accesso è regolato dall'insieme di documenti, pubblicati sul sito istituzionale, che si elencano e che si danno per letti ed accettati:

- IO 10 Gestione accesso all'impianto dei conferitori
- Informativa - Rischi e norme comportamentali lavoratori esterni
- E 10 – 12 Regolamento di conferimento e modalità di applicazione delle penali

Art. 6.1) Portale per la rilevazione della radioattività

ACCAM è dotata di strumentazione radiometrica (portale) per il controllo in continuo della presenza di eventuali sorgenti radioattive all'interno dei carichi di rifiuti in ingresso e uscita. La procedura di controllo e di gestione dei rifiuti che si rivelano contaminati, Istruzione Operativa Ambientale IOA 4.5.1-5, reperibile sul sito internet di ACCAM, nella sezione Clienti/fornitori, alla voce procedura e Modulistica, costituisce parte integrante della presente convenzione.

In caso di ritrovamento di materiale radiocontaminato non conforme sarà applicata la penale una tantum di € 700,00 (settecento/00) fatti salvi maggiori oneri sostenuti da ACCAM ad integrazione della penale di cui sopra quale danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 c.c. per lo smaltimento del materiale in impianto terzo. Qualora venissero superati i limiti di radioattività prescritti, ACCAM si riserva di non accettare tale rifiuto non conforme ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e di chiedere l'immediato ritiro del materiale contaminato da parte del Comune il quale si impegna, ora per allora, a non opporsi a tale richiesta.

Gli automezzi devono passare attraverso il portale per il rilevamento della radioattività ad una velocità non superiore a 5 Km/h. Si invita quindi a prendere le dovute misure precauzionali onde evitare qualunque danno alla strumentazione e alla struttura su cui essa è installata.

Si informa che qualora dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture e/o a strumentazione, i costi supportati per la sistemazione saranno a completo carico del Comune.

Art. 7) ACCESSO ALL'IMPIANTO E PROGRAMMAZIONE

ACCAM si riserva il diritto di analizzare campioni dei rifiuti conferiti.

Qualora gli stessi non risultassero conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ACCAM procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 18.2.

Sarà altresì cura di ACCAM notificare agli Enti preposti al controllo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, le eventuali infrazioni rilevate alle normative in vigore.

Qualora la non conformità dei rifiuti venga accertata all'ingresso dei mezzi nell'area della Società, ACCAM provvederà a respingere i rifiuti stessi, salvo procedere comunque alla notifica di cui al capoverso che precede.

Il conferimento dei rifiuti oggetto della presente convenzione, dovrà avvenire nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì:
 - dalle ore 6:30 alle ore 18:30 per i conferimenti diretti al termovalorizzatore;
 - dalle ore 7:00 alle ore 13:00 per i conferimenti diretti alla stazione di trasferimento;
- il sabato:
 - dalle ore 6:30 alle ore 13:00 per i conferimenti dei rifiuti diretti al termovalorizzatore;
 - dalle ore 7:00 alle ore 13:00 per i conferimenti diretti alla stazione di trasferimento.

Art. 8) VERIFICHE E CONTROLLI

ACCAM provvederà alla vigilanza dei servizi oggetto della presente convenzione avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico.

Il personale incaricato da ACCAM, dei quali verranno dati i nominativi, potrà dare disposizioni anche verbali nei casi di urgenza, salvo successiva formalizzazione. Lo stesso personale avrà facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche atte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Comune.

Art. 9) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nella presente convenzione, ACCAM e Comune osserveranno e faranno osservare ai propri dipendenti o ai dipendenti – collaboratori dei terzi trasportatori conferenti tutte le disposizioni dettate da leggi e regolamenti in vigore o che dovessero entrare in vigore nel corso della convenzione aventi inerenza al servizio oggetto della convenzione.

Art. 10) ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' – OBBLIGHI AI FINI DELLA SICUREZZA

Il Comune (o, per esso, i soggetti da questi incaricati) è responsabile di tutti i danni di qualsiasi genere o natura che dovessero derivare alle persone o cose a causa del non corretto svolgimento del servizio di trasporto e scarico e si impegna a manlevare ACCAM da ogni azione, molestia o altro che potesse derivarne.

Il Comune ed ACCAM, dopo la stipulazione del presente atto, si scambieranno i nominativi delle persone preposte alla responsabilità ed alla organizzazione del servizio.

Il Comune dovrà adottare e/o impegnarsi a fare adottare dai soggetti da esso incaricati, nell'espletamento del servizio ed in ottemperanza ai disposti di cui al D.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, i procedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, nonché ad evitare i danni ai beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, oltre che le norme di comune prudenza.

Il trasporto e lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione degli stessi, informato circa la loro pericolosità e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto con i rifiuti e l'inalazione delle emissioni durante lo scarico.

Il Comune si impegna a sottoscrivere (o a far sottoscrivere al soggetto incaricato del servizio) gli eventuali documenti relativi agli adempimenti contrattuali e/o ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. che verranno successivamente richiesti.

Art. 11) ESTENSIONE DEI SERVIZI

ACCAM si rende disponibile ad estendere al Comune altri servizi, facenti parte dell'oggetto sociale della Società e compatibili con le attrezzature disponibili, ove quest'ultimo ne dovesse fare richiesta. In particolare ACCAM si rende disponibile ad aumentare od estendere, a richiesta dell'Amministrazione Comunale, i servizi indicati nella presente convenzione, purché venga garantito il ristoro degli extra costi. A servizio ultimato, ad ACCAM verrà rimborsato l'ammontare delle spese sostenute effettivamente, maggiorate del 10% per spese generali.

ACCAM potrà altresì procedere con il trattamento di rifiuti aggiuntivi rispetto a quelli indicati all'art 1 della presente convenzione come da tabella allegata.(Allegato A).

Art. 12) IMPORTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per i servizi prestati è di seguito esplicitato:

- rifiuti urbani non differenziati, identificati con il codice CER 20.03.01 - €/ton 105;
- rifiuti ingombranti, identificati con il codice CER 20.03.07 - €/ton 160;
- rifiuti biodegradabili di cucine e mense, identificati con il codice CER 20.01.08 - €/ton 95.

Il tutto oltre I.V.A e oneri di legge.

Art. 13) PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

ACCAM fatturerà entro la fine di ogni mese i conferimenti avvenuti nel mese stesso, applicando il corrispettivo così come previsto al precedente art. 12. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data della fattura, mediante accredito sul conto corrente dedicato.

Il ritardo sui pagamenti comporterà l'automatico addebito degli interessi nella misura del tasso commerciale vigente di anno in anno, salvo quanto stabilito dal successivo art. 17.

Art. 14) DURATA

La presente convenzione vincola entrambe le parti sino alla scadenza del semestre indicato all'art. 16 comma 5 del TUSPP e, pertanto, sino al 30/04/2020.

Le parti convengono sin da ora la possibilità di prorogare la predetta scadenza sino alla definitiva conclusione delle procedure di evidenza pubblica che il Comune attiverà nel rispetto del richiamato art. 16 comma 5 TUSPP., e quindi, sino alla stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, previa verifica dell'andamento delle tariffe di mercato.

A tal fine, alla sopra indicata scadenza del 30/04/2020 il Comune comunicherà ad ACCAM lo stato della procedura di gara attivata indicando la presumibile data di stipula del contratto con il soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio.

Il Comune si impegna, altresì, a comunicare l'esito della procedura di gara qualora l'aggiudicazione avvenga entro la sopra indicata scadenza della presente convenzione, fermo rimanendo il conferimento in ACCAM fino a tale scadenza.

Art. 15) AUTORIZZAZIONI

ACCAM si impegna, a richiesta, a rilasciare copia dell'autorizzazione (rilasciata dalle autorità competenti) in forza della quale svolge la propria attività.

Allo stesso modo, il Comune conferente, qualora sia titolare di esplicite autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi, si impegna, a richiesta, a fornire copia delle proprie autorizzazioni, al fine di garantire la reciproca osservanza delle disposizioni.

Qualora invece il Comune, per lo svolgimento dei servizi, si avvalga di società strumentali o soggetti terzi (trasportatori o altro) si impegna, sia in fase di sottoscrizione del presente atto sia qualora se ne presenti la necessità, a presentare i documenti autorizzativi dei soggetti che in nome e per conto del medesimo Comune svolgono il servizio.

Tali autorizzazioni dovranno essere accompagnate, ove previsto e comunque sempre in copia conforme.

Art. 16) PENALI

Art. 16.1) Penali a carico di ACCAM S.P.A.

Ove ACCAM non fosse in grado di assicurare i servizi oggetto della presente Convenzione, interrompendo, non per causa di forza maggiore, lo smaltimento dei rifiuti oggetto di contratto, nei termini dallo stesso previsti, generando interruzione del servizio, il Comune potrà applicare una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di mancato svolgimento del servizio.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, avverso la quale ACCAM avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.

In caso di contestazione da parte di ACCAM, l'applicazione della penale verrà sospesa in attesa dell'esperimento dell'eventuale tentativo di accordo bonario e/o dell'esito dell'eventuale successiva vertenza.

Art. 16.2) Penali a carico del Comune

Al Comune potrà essere applicata una penale pari a € 500,00 a viaggio nel caso di conferimento di rifiuti non conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Qualora vengano conferiti rifiuti aventi caratteristiche chimiche non conformi alla normativa, ACCAM applicherà una penale variabile a seconda della tipologia chimica del rifiuto non conforme con un massimo di € 1.000,00, riservandosi di respingere il carico, ovvero di procedere con lo smaltimento dello stesso presso impianto autorizzato procedendo con la fatturazione dei relativi costi sostenuti. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale il Comune avrà la facoltà, anche per il tramite dell'eventuale gestore del servizio, di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec.

ART 17) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Convenzione potrà essere risolta, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, da parte del Comune per decadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in capo ad ACCAM.

Parimenti, ACCAM potrà risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di mancato pagamento entro 60 gg dalla scadenza delle fatture relative a due mensilità, decorso il termine di 15 gg dalla diffida scritta ad adempiere che ACCAM invierà a mezzo pec o raccomandata a/r;
- nel caso di conferimenti di rifiuti non conformi alla normativa, reiterati per n. 3 (tre) volte, nel periodo di vigenza della convenzione, che ACCAM rileverà dandone tempestivamente comunicazione al Comune;
- nel caso di inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da parte dei conferitori autorizzati, che ACCAM rileverà dandone tempestivamente comunicazione al Comune;
- nel caso di condotte che giustifichino l'applicazione di una penale che si verifichino più di n. 3 (tre) volte, nel periodo di vigenza della convenzione, per la medesima ipotesi di inadempimento, che ACCAM rileverà dandone tempestivamente comunicazione al Comune;
- nel caso di inadempimenti rispetto agli obblighi della convenzione, che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte, nel periodo di vigenza della convenzione, per la medesima ipotesi, che ACCAM rileverà dandone tempestivamente comunicazione al Comune.

In caso di risoluzione, il Comune nulla potrà pretendere a titolo di compensi, indennità di sorta ovvero ad altro titolo. E' in ogni caso dovuto il corrispettivo per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione della convenzione, nonché per le prestazioni fatte salve dal committente in quanto eseguite anche successivamente a tale momento.

Art. 18) CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Nessuna delle parti potrà cedere la convenzione o qualcuno dei diritti o delle obbligazioni da esso derivanti senza il previo consenso dell'altra parte.

Art. 19) COLLABORAZIONE

Vi è l'obbligo del personale dipendente/collaboratore di entrambe le parti interessate segnalare quelle circostanze e fatti rilevanti che possano impedire il regolare adempimento del servizio e/o inficiare la corretta gestione dei rifiuti.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Per le vertenze che avessero a sorgere tra ACCAM ed il Comune, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuno escluso, viene eletto in esclusiva il Foro di Busto Arsizio.

Si dà atto che essendo l'importo contrattuale soggetto ad IVA se ne richiede la registrazione a tassa fissa.

Art. 21) - CODICE ETICO

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 ss. mm. ii., ACCAM ha adottato il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale, tra l'altro di prevenire la commissione di reati previsti dal decreto citato.

E' interesse primario di ACCAM che tutti coloro che incorrono in relazioni d'affari con la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice etico.

Il Codice etico è consultabile sul sito ACCAM.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice etico è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione e determina la risoluzione della convenzione stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 22) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

22.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al Contratto.

22.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei.

22.3 In esecuzione del Regolamento UE 2016/679 e di tutta la normativa vigente, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal Reg. UE 679/2016, ciascuna Parte, in ogni momento, si potrà rivolgere presso la sede dell'altra Parte.

Art. 23) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni previste dalla presente convenzione e rivolte ad ACCAM S.P.A. dovranno avvenire a mezzo PEC:

- quanto ad ACCAM all'indirizzo: amministrazione@pec.accam.it
- quanto al Comune all'indirizzo: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

Allegati:

Allegato A – Elenco rifiuti conferibili e corrispettivi applicati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ACCAM S.P.A.

Il legale rappresentante _____

(Documento firmato digitalmente)

Per il Comune di Canegrate

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Arch. Antonino Zottarelli

(Documento firmato digitalmente)

Le Parti dichiarano che la presente Convenzione Quadro è il risultato di una negoziazione in cui ogni clausola è stata ben ponderata, discussa ed accettata. Di conseguenza ed in relazione a ciò le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.

Per ACCAM S.P.A.

Il legale rappresentante _____

(Documento firmato digitalmente)

Per il Comune di Canegrate

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Arch. Antonino Zottarelli

(Documento firmato digitalmente)